

# COMUNE DI AURANO

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO: 02

DATA: 27/05/2022

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)- APPPROVAZIONI MODIFICHE/INTEGRAZIONI.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 17.30, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria e di prima convocazione, nelle persone dei signori:

| Nominativo                | Presente | Assente |
|---------------------------|----------|---------|
| 1. MOLINARI Davide        | X        |         |
| 2. PERONI Maria Lucia     | X        |         |
| 3. FENOGLIETTI Alessandro | X        |         |
| 4. FORTI Manuela          | X        |         |
| 5. CARETTI Stefania       |          | X       |
| 6. BRUSA Gianluigi        | X        |         |
| 7. BRIZIO Anna            | X        |         |
| 8. ANTONIAZZA Natalino    | X        |         |
| 9. STUPPIA Vincenzo       | X        |         |
| 10. CALANDRIELLO Andrea   |          | X       |
| 11. REGAZZONI Laura       |          | X       |
| TOTALI                    | 8        | 3       |

Presiede la seduta presso la Sede comunale il Sindaco Davide Molinari e partecipa alla stessa in audio-videoconferenza e verbalizza il Segretario Dott. Giovanni Boggi.

Il Sindaco Davide Molinari dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti ed invita i Consiglieri comunali a discutere sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)-  
APPROVAZIONI MODIFICHE/INTEGRAZIONI.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- che l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
  - che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
  - che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- VISTI

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: "Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero";
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 07/10/2020, modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28/06/2021;

## RICHIAMATI

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è

fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

DATO ATTO che il Decreto Milleproroghe prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni “possono” approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe ed i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

VISTO che il Ministero dell'Interno con circolare n. 19 del 2 marzo 2022 ha differito al 31 maggio 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;

DATO ATTO che il Decreto Aiuti stabilisce che ogni qual volta il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione venga posticipato oltre il 30 aprile, le scadenze per approvare i piani finanziari del servizio di gestione rifiuti, le tariffe ed i regolamenti della TARI verranno allineate con quelle dei preventivi.

DATO ALTRESI' ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

ESAMINATA la bozza allegata contenente alcune modifiche al regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dalla legge, procedere a modificare ed integrare il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 07/10/2020, modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28/06/2021, al fine di meglio disciplinare l'applicazione del tributo, alla luce delle nuove disposizioni vigenti;

RITENUTO, pertanto, come da disposizioni normative previste ed apportare modifiche ed integrazioni:

- Art. 8 comma h)
- Art. 10 comma 1 e 3
- Art. 14 comma 3
- Art. 22 comma 1 e 4
- Art. 23 comma 3
- Art. 34 comma 3, 6 e 7

come riportate nell'apposito prospetto, evidenziando in giallo le integrazioni introdotte come da Allegato A);

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00;

VISTO il parere del Revisore dei Conti acquisito agli atti;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il risultato unanime della votazione espressa in forma palese,

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Presenti e votanti..... n°: | 8 |
| Astenuti .....n°:           | 0 |
| Voti favorevoli.....n°:     | 8 |
| Voti contrari .....n°:      | 0 |

**DELIBERA**

1) di approvare le modifiche ed integrazioni al regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 07/10/2020, modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28/06/2021, degli articoli:

- Art. 8 comma h)
- Art. 10 comma 1 e 3
- Art. 14 comma 3
- Art. 22 comma 1 e 4
- Art. 23 comma 3
- Art. 34 comma 3, 6 e 7

così come riportate nell'apposito prospetto ed evidenziate in giallo, costituenti parte integrante e sostanziale come da allegato A);

2) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2022, vista la sua approvazione entro i termini previsti dal Decreto Aiuti (31 maggio 2022);

3) di trasmettere telematicamente, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato e che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo d'invio di cui al combinato disposto dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

4) Successivamente Il Consiglio Comunale, riscontrata l'urgenza di provvedere in merito, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000, con votazione favorevole unanime, resa in forma palese e separata.

IL PRESIDENTE  
Geom. Davide Molinari

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Giovanni Boggi

---

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto dott. Giovanni Boggi, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
dott. Giovanni Boggi

---

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto dott. Giovanni Boggi, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
dott. Giovanni Boggi

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna.

Aurano, li 01/07/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Giovanni Boggi

---

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- ☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;  
☐ è divenuta esecutiva il ....., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione  
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Aurano, li 27/05/2022

Il Segretario Comunale  
Dott. Giovanni Boggi